

n° 49/2024 r.g.lav.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,  
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;  
ha pronunciato e pubblicato la seguente

***sentenza***

nella causa di previdenza pendente

***tra***

, in proprio, nonché in qualità di titolare della cancellata ditta individuale  
d elettivamente domiciliato a Chieti (CH), in via Nicola Da Guardiagrele n. 13,  
presso e nello studio dell'avv. Giacomo Neri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle  
liti in atti;

- ricorrente -

***e***

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_, come da  
procura generale alle liti Notaio Roberto Fantini del 23.01.2023 n. rep. 37590/7131 ed elettivamente  
domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti, Via Domenico Spezioli n.  
12;

- resistente -

***Svolgimento del processo e motivi della decisione***

Con ricorso l'istante, premesso che, con provvedimento del 04.11.2021, l'INPS gli ha comunicato  
l'iscrizione d'ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciale a far data dal 12.09.1991, ma  
con imposizione contributiva a far data dall'01.07.2016; che avverso tale comunicazione ha  
presentato in data 23.02.2022 ricorso amministrativo, corredato dai relativi documenti, al comitato



della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ma che il ricorso non è stato accolto dalla Commissione; che in data 15.12.2023, l'INPS gli ha notificato avviso di addebito n. 33220230000991408000 con cui gli è stato intimato il pagamento, entro di termine di 60 giorni, della somma complessiva di €. 16.366,67 a titolo di contributi e sanzioni per evasione, ha agito in giudizio così concludendo:

*“nel merito*

*in via principale*

*1) annullare, per le motivazioni sopra esposte, l'avviso di addebito notificato al ricorrente e, contestualmente, il provvedimento dell'Inps con cui è stata disposta l'iscrizione d'ufficio del sig. Staniscia Antonio alla gestione commercianti;*

*in via subordinata:*

*2) dichiarare, per le ragioni sopra esposte, non dovute le sanzioni per evasione contributiva richieste dall'Inps o, in alternativa, che esse sono dovute nella misura prevista dalla legge.*

*Con vittoria di spese e compensi professionali”.*

Nel dettaglio, il ricorrente ha lamentato che l'Ente previdenziale avrebbe proceduto d'ufficio alla sua iscrizione alla gestione degli esercenti commerciali a partire dalla data del 12.9.1991, in qualità di titolare della cancellata ditta individuale \_\_\_\_\_ io, omettendo di esplicitare le ragioni che l'hanno indotto a tale scelta e senza svolgere alcuna istruttoria al fine di verificare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art.1, comma 203 della l. n. 662 del 1996 per l'iscrizione di un titolare di impresa commerciale nella relativa gestione assicurativa, tra cui in particolare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nello specifico, ha evidenziato come la carenza del suddetto elemento sarebbe dimostrata, da un lato, dalla circostanza che egli dal 29.11.1977 e sino al 14.07.2004 è stato socio dell' \_\_\_\_\_ e ha lavorato all'interno dell'autofficina gestita da detta società dal lunedì al venerdì per circa 11 ore e mezza al giorno ed il sabato per mezza giornata, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e, dall'altra, dalla circostanza che, sin dall'apertura del punto vendita relativo alla ditta individuale \_\_\_\_\_, egli ha sempre avuto alle sue dipendenze una o due dipendenti che si sono occupate dell'intera gestione del punto vendita ed in alcuni casi hanno assunto anche il ruolo di assistenti alla vendita di prodotti coperti dal monopolio di stato ex. art. 64 d.p.r. n. 1074/1958 e art. 28 della legge n. 1293/1957 e che, nel corso degli anni, anche la figlia e la moglie del ricorrente hanno fornito un contributo importante, prestando servizio, seppur non in via continuativa, presso la tabaccheria in qualità di coadiutori di rivendita e ricevitoria ai sensi dell'art. 64 d.p.r. n. 1074/1958.



Con memoria si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese di lite, essendo intervenuto lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato con cui l'ente ha richiesto i contributi alla gestione commercianti per insussistenza dei presupposti di legge.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la liquidazione delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.

Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.

L'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto da parte dell'Ente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio impone, dunque, valutazioni in materia di spese di lite in armonia al principio di c.d. soccombenza virtuale, in assenza di una concorde richiesta di compensazione delle spese.

Al riguardo, sul piano normativo occorre premettere che la legge n. 662/1996, all'art. 1, comma 203, (che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), dispone che:

*"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*

*b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*



c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

L'iscrizione alla Gestione Commercianti è, dunque, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo citato.

Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla norma citata ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali si concreta nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale (cfr. Cass. n. 20268 del 19.11.2012; Cass. n. 11804 del 12.7.2012).

Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitudine e prevalenza.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'abitudine e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste da tale norma, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa specificando, in particolare, con riferimento al requisito dell'abitudine, che il Giudice deve accertare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (cfr. Cass., Sez. U, 12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012).

L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti grava sull'INPS poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva (cfr. Cass. 22862/2010: *"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"*).

Come già chiarito, il ricorrente agendo in giudizio ha contestato la sussistenza dei presupposti di legge sottolineando, da un lato, la circostanza che egli dal 29.11.1977 e sino al 14.07.2004 è stato socio della " " e ha lavorato all'interno dell'autofficina gestita da detta società dal lunedì al venerdì per circa 11 ore e mezza al giorno ed il sabato per mezza giornata, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e, dall'altro, la circostanza che, sin dall'apertura del punto vendita relativo alla ditta individual , egli ha sempre avuto alle sue dipendenze una o due dipendenti che si sono occupate dell'intera gestione del punto



vendita e in alcuni casi hanno assunto anche il ruolo di assistenti alla vendita di prodotti coperti dal monopolio di stato ex art. 64 d.p.r. n. 1074/1958 e art. 28 della legge n. 1293/1957 e che nel corso degli anni, anche la figlia e la moglie hanno fornito un contributo importante, prestando servizio, seppur non via continuativa, presso la tabaccheria in qualità di coadiutori di rivendita e ricevitoria ai sensi dell'art. 64 d.p.r. n. 1074/1958.

Il ricorrente ha, inoltre, offerto riscontri documentali delle proprie deduzioni (cfr. allegati 1 e da 4 a 19 al ricorso).

A fronte delle contestazioni attoree, l'Istituto resistente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione commercianti, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e non potendo tale dato neppure desumersi *ex se* dalla qualità di titolare della ditta individuale.

Conclusivamente, essendo lo sgravio intervenuto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ad opera dell'istante e non avendo parte resistente addotto alcunché a giustificazione del pregresso inadempimento l'Ente resistente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio (liquidate in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi dello scaglione terzo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022) in favore dell'istante, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

*p.q.m.*

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio,  
    , oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso il 17.01.2025.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
- dott.ssa Cristina Di Stefano-

